

**Consiglio Nazionale Forense, sentenza 25 ottobre 2018, n. 128
Presidente Picchioni – Relatore Secchieri****Fatto**

Con ricorso 02/12/2016 la Dott.ssa [ricorrente], nata a [omissis] il [omissis], C.F. [omissis], a ministero dell'Avv. [omissis] ha proposto impugnazione innanzi al C.N.F. Avverso delibera 08/11/16 del COA Messina, sull'assunto che lo stesso denegando il rilascio del certificato di compiuta pratica, sia incorso nella violazione e nella falsa interpretazione dell'art. 41 L. 247/12 e dell'art. 1 DPR 101/97, sotto il profilo del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza.

La ricorrente procedeva altresì ad incoare istanza ex art. 669 sexies II comma, stante la necessità di dare concretezza alla pretesa sostanziale di poter sostenere senza indugi le prove scritte relative all'esame di Stato di accesso alla professione forense. Chiedeva conseguentemente, inaudita altera parte, ed in via d'urgenza, il rilascio del certificato di compiuta pratica con decorrenza 08/11/16 e nel merito l'annullamento della delibera impugnata.

Osservasi che nella fattispecie il COA Messina ebbe a ritenere non fruibile ai fini del computo del tirocinio il diploma della scuola di Specializzazione della Scuola Cattolica di Milano, stante il decorso di oltre quattro anni tra il corso ed il periodo di tirocinio svolto presso avvocato, in ragione della continuità dello stesso, radicata nella L. 247/12. Sentito il relatore ed udito il parere del Sostituto Procuratore Generale di inammissibilità del ricorso osservasi:

Il ricorso è articolato in unico motivo, con il quale la Dott.ssa [ricorrente] lamenta violazione di legge, ed in particolare violazione dell'art. 41, comma 9 della legge n. 247/12, nonché dell'art. 17, comma 114 della legge n. 127/97 e del DPR 101/90.

Sostiene, in particolare, la ricorrente, che – a mente della costante giurisprudenza amministrativa e degli orientamenti assunti dal CNF in sede consultiva – non è richiesta, ai fini della valutazione del diploma conseguito al termine della SSPL ai fini del compimento di un anno di pratica, la costanza di iscrizione nel registro del tirocinio né il compimento dell'intero periodo di pratica.

L'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che, a fronte del diploma di specializzazione, non si ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17/12/2008, n. 6255; Cons. Stato, sez. IV, 05/10/2005, n. 5353).

Questo Consiglio Nazionale Forense ritiene che l'equipollenza del diploma conseguito presso una Scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D Lgs n. 398/1997 ai fini dello svolgimento di un anno di pratica forense, ribadita dall'art. 41, comma 9 della legge n. 247/12 integra una deroga alla norma generale relativa alla durata del tirocinio e che, conseguentemente, ove il praticante si sia avvalso della menzionata equipollenza, non è necessaria l'iscrizione nel Registro dei praticanti per l'intero periodo richiesto dalla legge (diciotto mesi), ma questa potrà ridursi al residuo periodo di sei mesi.

Ne consegue che il tirocinante, che abbia conseguito il diploma della Scuola di specializzazione, può senz'altro chiedere l'iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati per il periodo di sei mesi, al termine del quale -previo accertamento obbligatorio da parte del COA che altresì la pratica sia stata svolta proficuamente e lodevolmente – ella potrà chiedere ed ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, computando ai fini temporali del compimento del tirocinio il diploma della Scuola di Specializzazione della Scuola Cattolica di Milano. In ragione di quanto esposto

P.Q.M.

Visti il R.D.L. 27/11/1933 e l'art. 41 comma 9 L. 247/12; accoglie il ricorso esclusivamente sotto il profilo del computo ai fini del tirocinio del diploma di specializzazione conseguita.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessi riportati nella sentenza.